

I recuperatori di fauna selvatica ferita nel mirino della Corte

1. Il Governo ha impugnato la legge friulana 9 agosto 2012, n. 15, che, intervenendo sulla l. 2 aprile 2004, n. 10, ha modificato alcune disposizioni, in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Cost. Le eccezioni riguardavano, in particolare, l'art. 15, comma 1, lett. a), che inseriva il comma 4 *bis* nell'art. 6 delle legge n. 14/07, concernente il contenuto e le procedure delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE. La norma contestata prevedeva che il provvedimento di deroga fosse adottato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato faunistico regionale, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali; ma, secondo il Governo, consentiva alla Giunta regionale di adottarlo anche a prescindere dal parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA), non solo per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lett. g), della l.r. n. 7/2007 (cattura di piccole quantità), ma anche per altre tipologie di deroga, discostandosi dall'art. 19 *bis*, comma 3, della legge n. 157/92, che, in conformità all'art. 9 della vigente direttiva n. 2009/147/CE (sostitutiva della direttiva n. 79/409), stabilisce che (tali deroghe) possono essere previste previo parere dell'ISPRA o di un istituto riconosciuto a livello regionale, con la conseguente lesione dei criteri di riparto di competenze legislative in materia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE.

Inoltre l'art. 15, comma 1, lett. c), anch'esso impugnato, sostituiva il comma 7 dell'art. 6 della l.r. n. 14/07, consentendo alla Giunta Regionale di adottare i provvedimenti di deroga anche in assenza del parere del Comitato faunistico, qualora non venisse rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta. Sennonché l'introduzione di un meccanismo di «silenzio-assenso», secondo il Governo, violava l'art. 19 *bis*, comma 3, della legge n.157/92 e l'art. 16, comma 3, della legge n.241/90, secondo cui i pareri resi dalle amministrazioni a tutela dell'ambiente non sono soggetti alle regole sul silenzio assenso

Infine l'art. 18, comma 1, lett. d), della stessa legge è stato impugnato, perché, novellando la l.r. n. 6/2008, introduceva l'art. 26 *bis*, che, al comma 3, prevedeva la possibilità per i cosiddetti *recuperatori di fauna selvatica abbattuta* di operare, muniti di armi, in orari e giorni di silenzio venatorio, ponendosi in contrasto con l'art. 12, commi 2 e 3 (che definiscono l'attività venatoria) e con l'art. 21, comma 1, lett. g), della legge quadro (che vieta il trasporto di armi da sparo nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio) in quanto la loro attività costituiva esercizio di caccia e, come tale, doveva a soggiacere a tutti i limiti previsti per tale attività, divieti compresi.

2. La Regione ha difeso le tre norme: la prima [art. 15, comma 1, lett. a)] perché l'art. 19 *bis* ammetteva il parere di un istituto riconosciuto a livello regionale quale è il comitato faunistico regionale; la seconda [art. 15, comma 1, lett. d)] perché le condizioni ivi indicate erano alternative e non cumulative, sì che la norma regionale era più rigorosa di quella statale; la terza [l'art. 18, comma 1, lett. a)] perché la deroga riguarda le leggi regionali che consentono l'immissione di selvaggina «pronta caccia» in riserve quale strumento temporaneo e transitorio destinato ad operare nelle more di attuazione di progetti volti alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche.

3. Fin qui la *quaestio* costituzionale e la difesa della Regione; ma il giudizio si caratterizza per eventi sopravvenuti: uno normativo, la l.r. n. 7/2013 con la quale la disposizione impugnata – l'art. 15, comma 1, lett. a) – è stata abrogata, anzi sostituita, dal comma 7 dell'art. 6 della l.r. n. 14/07, eliminando la possibilità di adottare la deroga anche in assenza del parere del comitato faunistico regionale: donde la richiesta di cessazione della materia del contendere, accolta dalla Corte. Analogo effetto (e siamo al secondo) ha prodotto la precisazione regionale secondo cui l'immissione di selvaggina «pronta caccia» è avvenuta solo in quattro riserve, in conformità alla normativa statale. «Pertanto – osserva la Corte – il contenuto normativo dell'art. 18, comma 1, lett. a), sul quale è incentrato il ricorso, nel presupposto che fosse tale da ampliare i limiti imposti dalla legge dello Stato, non ha trovato applicazione. Considerata poi l'avvenuta abrogazione della disposizione impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

Entrambi gli eventi hanno indotto la Corte a ritenere «la novella legislativa del tutto soddisfattiva rispetto alle censure governative perché, attraverso l'abrogazione o la sostituzione delle disposizioni

impugnate, ha eliminato dall'ordinamento regionale le norme oggetto del ricorso e, quando le sostituisce, ne introduce altre di contenuto differente». Analoga dichiarazione, invece, non poteva essere adottata rispetto all'art. 18, comma 1, lett. d), della l.r. n. 15 del 2012 perché – spiega la Corte – la resistente ha dato atto che *la disposizione ha ricevuto una pur limitata applicazione* prima di essere abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. n. 7 del 2013. L'art. 18, comma 1, infatti, aggiungeva l'art. 26 *bis* alla l.r. n. 6 del 2008 ed il Governo ha impugnato il solo comma 3 perché consentiva ai recuperatori abilitati l'attività di recupero della selvaggina con l'utilizzazione dell'arma «ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stessa». Per la Corte la questione è fondata. E spiega: «Il divieto deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia». «È infatti evidente – prosegue – che la facoltà riconosciuta ai recuperatori di utilizzare l'arma durante i giorni della stagione di caccia riservati al cosiddetto silenzio venatorio e, comunque, nei due giorni successivi alla chiusura della stagione stessa, si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157/92 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni legittimando una condotta che per l'art. 12, comma 3, della stessa legge, costituisce esercizio venatorio».

4. La Corte è pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità perché il recupero di animali feriti è attività venatoria a sensi dell'art. 12, comma 3 e, come tale, in contrasto con la disposizione della lett. g) dell'art. 21 della legge n. 157/92. Ma la motivazione non è condivisibile: per la Corte, infatti, ai recuperatori era concesso l'uso dell'arma anche nei giorni riservati al silenzio venatorio e per due giorni oltre la chiusura della stagione di caccia, eludendo il divieto di caccia in tali giorni e in tal modo «legittimando una condotta che per l'art. 12, comma 3, costituisce esercizio venatorio»: così escludendo l'altro parametro – l'art. 12, comma 2 – *et pour cause*: la Corte ha ricondotto il recupero di animali feriti alla seconda fattispecie assimilandolo all'attività venatoria. Ma si tratta di nozione giuridicamente differente. Un conto è l'attività venatoria, altro conto è il recupero di animali feriti. La distinzione risale a remota giurisprudenza: «Il recupero, in tempo di caccia chiusa, di un capo di selvaggina già morto non integra gli estremi dell'esercizio venatorio in quanto non ottenuto con l'impiego di armi o altri arnesi di caccia, e non può quindi costituire fattispecie punibile con provvedimenti disciplinari del settore» ⁽¹⁾.

5. Partiamo da qui. L'art. 12 legge n.157/92 prevede due nozioni diverse di attività venatoria in corrispondenza dei commi 2 e 3. Per il comma 2: «costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13», mentre per il comma 3 «è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima o per abatterla». Quest'ultima, tratta (quasi alla lettera) dall'art.1 del T.U. n. 1016 del 1939, riguarda la c.d. *caccia presunta* ⁽²⁾: e la presunzione – si sa – quando è *iuris tantum*, cioè semplice, a sensi dell'art.2729 c.c., comporta il rovesciamento dell'onere della prova a carico di colui contro il quale opera e può essere vinta da prova contraria ⁽³⁾. Infatti «la presunzione di esercizio effettivo di caccia può essere superata qualora non sussistano elementi oggettivi univocamente rivelatori di un proposito di caccia senza che occorra dimostrare il compimento di atti

1) Così T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 1983, n. 240, in *Foro amm.*, 1983, 1936.

2) Di *caccia presunta* parlava F. CIGOLINI, *Il diritto di caccia nella legislazione statale e regionale*, Milano, 1959, 156, secondo cui l'atto venatorio «(...) è costituito da un atto o complesso di atti che, alla stregua della comune esperienza e pratica della vita, ma non escludono che, nel caso concreto abbiano una finalità diversa». Di presunzione parlava diffusamente E. EULA, in *Noviss. Dig. it.*, voce *Caccia*, 1958, 650.

3) Cass. Civ. 27 novembre 1999, n. 13291, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 2374. «L'attitudine e l'esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione di pericolo posta in essere con atti che abbiano per fine ultimo l'uccisione e la cattura di selvaggina»: così Cass. Sez. III Pen. 19 maggio 1975, n. 5327, Ceppatelli, in *Giur. agr. it.* 1976, 679, con nota di M. MAZZA, *Osservazioni in materia di caccia notturna con uso di sorgenti luminose*.

mediante i quali si possa ottenere il risultato finale dell'uccisione o della cattura della preda» (4). La giurisprudenza si è attestata sulla nozione di (atto di) caccia presunta in questi termini «Costituisce principio di legittimità consolidato quello secondo cui deve considerarsi esercizio venatorio non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare di organizzazione di mezzi, nonché di ogni atto che appaia destinato allo scopo, quale l'essere sorpreso con il fucile carico, in uscita dal capanno che costituisce l'appostamento di caccia da cui proviene il richiamo elettromagnetico» (5). Si tratta, appunto, di esercizio presunto di caccia perché il trasgressore rivela nel comportamento l'intenzione di abbattere un esemplare di fauna selvatica. La norma parla di *attitudine* che configura di per sé un reato di pericolo. In termini simili già si esprimeva la legge Acerbo, con una specificazione degna di nota: «attitudine tale da dimostrare l'intenzione di ricercare o attendere la selvaggina per ucciderla o catturarla» (6). Insomma: l'art. 12, comma 3, richiamato dalla Corte, ammette la prova contraria, non prevedendo una presunzione assoluta di caccia (7).

Se così è, non si capisce perché la Corte abbia collegato la nozione di caccia presunta al recupero di fauna ferita considerandolo atto di caccia, con la conseguente incostituzionalità della norma friulana (8). Peraltro in gioco c'è l'acquisto della proprietà della fauna selvatica in capo al cacciatore che l'ha cacciata (art. 12, comma 6, legge n.157/92) e, dunque, anche di quella ferita (purché da lui scovata): donde il diritto (meglio, l'obbligo) di cercarla per impossessarsene. Non è inutile ricordare che la stessa legge, ponendo fine al c.d. furto venatorio, ne ha sancito l'esclusione, negli artt. 30, comma 3, e 31, comma 5 (9). E, a sua volta, la giurisprudenza penale ha marcato la differenza fra attività venatoria illecita esercitata dal cacciatore in possesso di licenza ed il bracconaggio praticato in assenza di licenza: la prima fruisce delle disposizioni che escludono il furto (fatte salve eventuali infrazioni venatorie), la seconda invece è punita a titolo di furto (10).

Riassumendo: l'atto di caccia ha trovato nel comma 2 la propria definizione nel senso dell'atto diretto all'*abbattimento* (o alla *cattura*) delle specie cacciabili mediante i mezzi descritti nell'art.13 (fucile, arco e falco, ad esclusione di ogni altro mezzo). Quanto al *vagare* e al *soffermarsi* con i mezzi destinati a tale scopo o in *attitudine* di ricerca della fauna selvatica del comma 3, che per il legislatore costituisce attività venatoria presunta alla stessa stregua dell'atto di caccia (per così dire) tipico, è data, invece, la possibilità di dimostrare che non si è posto in essere un atto di caccia: e ciò sia per i mezzi destinati a tale scopo (ove si dimostri che sono mezzi impiegati nella ricerca o nel

4) Così P.L. VIGNA - G. BELLAGAMBA, *La nuova legge statale sulla caccia*, Milano, 1978, 47, che spiegano: «Le nozioni di *attitudine* e di *esercizio* della caccia vanno desunte attraverso una situazione di pericolo manifestata da atti che realizzano, comunque, il fine ultimo dell'attività venatoria ossia l'uccisione della selvaggina». In tema anche F. AGNOLI, *La legge sulla caccia, Commento giuridico-ecologico*, Bologna, 1980, *sub* art. 8 della legge n.968/77, con richiami giurisprudenziali; M. MAZZA, *Osservazioni in materia di caccia notturna con uso di sorgenti luminose*, cit.; TOMARELLI GRASSETTI, *Esercizio presunto di caccia*, a comm. di Trib. Orvieto 20 aprile 1979, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 1980, 303; P. MAZZA, *In tema di esercizio presunto di caccia*, a comm. di Cass. Sez. III Pen. 25 ottobre 1994, n. 2553, *ivi*, 1996, 251 s. Per la presunzione semplice ci siamo espressi nel nostro *Introduzione alla legge-quadro sulla caccia. Stato e Regioni di fronte ai problemi della fauna*, Firenze, 1980, 80.

5) Così Cass. Sez. III Pen. 21 settembre 2004, n. 40163, in *Dir. proc. pen.*, 2005, 1498, con nota di S. MANTOVANI che evoca una «tutela avanzata» rispetto al vero atto di caccia consistente nell'abbattimento della fauna selvatica; trattasi, a ben vedere, di «tutela anticipata».

6) Così recitava l'art. 1 del r.d.15 gennaio 1931-IX, n. 117.

7) Di presunzione assoluta parlava nel regime del T.U. del 1939 R. ALESSI, in *Enc. dir.*, voce *Caccia*, 1959, V, 749.

8) Era opinione del CIGOLINI, *ibidem*, che l'interessato potesse dare la prova contraria.

9) Sul punto v. P. CENDON, *La tutela della fauna selvatica*, in *www.personaedanno.it*, 2006, 12 ss. In tema anche il nostro *Furto venatorio ovvero il ritorno di un fantasma*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 1993, 581.

10) In questo senso Cass. Sez. III Pen. 3 luglio 2012, n. 25728, C.C., in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2012, 243, con nota adesiva di P. MAZZA, *Licenza di caccia e impossessamento di fauna selvatica*.

recupero di animali feriti), sia soprattutto per l'attitudine di caccia. L'obiettivo del legislatore del 1992 è chiaro: invero la fauna selvatica è un bene ambientale e come tale tutelato anche da gesti rivelatori di un potenziale pericolo per la sua integrità o per la sua sorte ⁽¹¹⁾. Vero è che è stata proposta una sottocategoria di fauna selvatica – la *selvaggina* - composta dalle specie cacciabili dell'art. 18 della legge n. 157/92 ⁽¹²⁾, ma dubitiamo della sua utilità perché il prelievo venatorio è sempre condizionato al rispetto di regole nazionali e europee [oltre che regionali ⁽¹³⁾], sia in termini qualitativi (attinenti alle specie), sia quantitativi (in relazione al loro stato di salute), sì che la selvaggina non perde la qualità di fauna selvatica dal momento che il suo legittimo impossessamento è condizionato al rispetto di quelle regole.

6. La disamina della sentenza ci porta all'esame della equiparazione del recuperatore al cacciatore, sancita dalla sentenza della Corte, che si scontra con il dato normativo: nella legge n. 157/92 non c'è traccia di questi cacciatori in veste di recuperatori, che, invece, si incontrano nelle leggi regionali e nei relativi regolamenti, spesso provinciali (per delega regionale) che dettano le finalità e le modalità del recupero e individuano gli animali che ne sono oggetto.

La rassegna è ampia, e ne offriamo qualche saggio, evidenziando gli elementi ricorrenti e le specificità degne di nota. Un dato, però, li accomuna: *il recupero non ha carattere venatorio*. Così si esprime, non senza enfasi, un regolamento: «L'attività di recupero degli ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause si configura come un servizio etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli ungulati» ⁽¹⁴⁾. A tal fine la Provincia organizza un «*servizio di recupero di ungulati feriti*», costituito da conduttori e dai relativi *cani da traccia* (gli ausiliari) appositamente abilitati. Allo scopo di ottimizzare l'efficienza del servizio, *viste anche le sue finalità igienico-sanitarie, morali, sociali e di sicurezza*, la Provincia si avvale «(...) di un *servizio di recupero provinciale*», costituito da personale della polizia provinciale e da *ausiliari* (i cani da traccia) con specifiche caratteristiche per: a) interventi in zone di protezione in cui l'attività venatoria è interdetta; b) interventi nei giorni di silenzio venatorio e comunque in periodo di divieto generale dell'attività venatoria; c) interventi a seguito di investimenti stradali

Ancora: «Sono previsti corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia» e un «Registro provinciale dei conduttori autorizzati al recupero degli ungulati feriti». È d'obbligo anche la «*qualificazione dell'ausiliare*(che) deve essere iscritto al Libro o Registro italiano delle origini».

Il cacciatore che ferisce un ungulato deve segnalare immediatamente il fatto. Il conduttore è tenuto «ad informare la Polizia provinciale prima di iniziare l'intervento (...) e il conduttore, prima delle operazioni di recupero deve farsi consegnare dal cacciatore o da un suo delegato il contrassegno dell'esemplare di ungulato oggetto della ricerca. Al momento del rinvenimento dovrà apporlo sull'animale recuperato. Sono previsti provvedimenti disciplinari nel caso di esercizio di qualsiasi attività venatoria, durante il recupero degli ungulati feriti, o il recupero degli stessi in assenza di autorizzazione da parte del personale della polizia provinciale».

Come si vede, significative sono le cautele volte ad impedire che si contrabbandi per recupero una normale attività venatoria in periodi di caccia vietata (anche per finita stagione) e in luoghi preclusi alla caccia. Il recuperatore insomma non è confondibile con il cacciatore

Anche in Provincia di Vicenza l'attività di recupero può essere effettuata solo da conduttori e con cani abilitati e regolarmente iscritti all'Albo provinciale. Il recuperatore, in possesso di documenti di caccia, in qualsiasi riserva alpina o altra struttura venatoria stia effettuando le operazioni di

11) Sulla nozione di bene ambientale si è espressa la Corte cost. nella decisione 20 dicembre 2002, n. 536, in *Giur. cost.*, 2002, 4416, con nota di A. MARRONE, *Una spada di Damocle sulla potestà legislativa esclusiva delle Regioni*

12) La distinzione è proposta da J. GALLO CURCIO - C. LACAVALA, *La caccia*, in S. CASSESE (a cura di), *Tratt. dir. amm.*, IV, Milano, 2003, 2476 s. e da N. LUCIFERO, *La caccia e la tutela della fauna selvatica*, in *Trattato dir. agr.*, Torino, 2011, vol.1, 454 s.

13) In questo senso Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34755, Costantino, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2011, 370.

14) È il regolamento della Provincia di Varese, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 27 del 23 giugno 2009.

recupero, può portare il fucile *per finire, se necessario, il capo ferito* ⁽¹⁵⁾. L'attività di recupero è gratuita.

Nel regolamento della Provincia di Treviso il ferimento di ungulati va denunciato al presidente della riserva entro le ore 20 del giorno stesso. L'autore deve ricercare *scrupolosamente* il selvatico, richiedendo l'intervento di un conduttore di cani da traccia iscritto all'apposito Albo. Nel caso che il recupero venga effettuato nei giorni di caccia chiusa, alle operazioni dovrà partecipare un agente della vigilanza provinciale. Il recuperatore, in possesso di valida licenza di caccia e regolare tesserino regionale, può, se autorizzato dal presidente della riserva, portare ed usare il fucile, ma il porto e l'uso del fucile non è consentito nelle zone di divieto e nei giorni di silenzio venatorio ⁽¹⁶⁾. Nella Zona Alpi trevisana il recupero non deroga alle zone vietate e ai giorni di silenzio venatorio.

Anche per il regolamento dell'Ambito territoriale di caccia - A.T.C. di Perugia l'attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come servizio di tutela e gestione delle popolazioni di ungulati ⁽¹⁷⁾: ed il recupero degli ungulati feriti è consentito soltanto agli iscritti all'elenco dei conduttori dei cani da traccia e sono stabilite limitazioni circa l'uso dell'ausiliare, l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia.

Il regolamento della Provincia di Trieste per il recupero degli ungulati feriti ⁽¹⁸⁾ ripropone le caratteristiche del servizio prestato da conduttori all'uopo abilitati anche in giornate, orari e luoghi in cui vige il divieto di caccia, nonché in conseguenza di azioni non attinenti all'esercizio venatorio stesso; esiste un albo provinciale dei conduttori e dei cani da traccia autorizzati al recupero. Entro il 15 febbraio ogni conduttore è tenuto a comunicare alla provincia le richieste ricevute, gli eventuali rifiuti a svolgere l'attività di recupero e le relative motivazioni, gli interventi effettuati e gli esiti degli stessi.

Anche per la Provincia di Grosseto l'attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio alla comunità per la tutela e la gestione delle popolazioni di cervidi e di bovidi ⁽¹⁹⁾. Il conduttore di cani da traccia ha l'obbligo di svolgere l'attività di recupero secondo le minuziose prescrizioni dell'art. 6 intitolato «Servizio di recupero dei capi feriti». Sono previste sanzioni per i trasgressori.

Ancora. Il regolamento di due ambiti territoriali di caccia di Bologna ⁽²⁰⁾ si ispira ai medesimi criteri: «il recupero degli animali feriti è uno dei compiti importanti nella gestione faunistica, la ricerca degli animali feriti è prima di tutto un dovere etico dei cacciatori, oltre che un obbligo della normativa vigente». Il servizio è organizzato su base distrettuale dagli ambiti territoriali di caccia. Il cacciatore, dopo lo sparo, deve memorizzare il punto in cui si trovava il selvatico prima del tiro, aspettare quindici o venti minuti ed avvicinarsi al punto calpestando il meno possibile. «Nel caso di ritrovamento di reperti (...) ed il selvatico non fosse nelle immediate vicinanze, deve sospendere le ricerche e segnalare i luoghi dei reperti (...) in modo da poterli individuare successivamente. Il feritore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi concordati con il recuperatore, ad accompagnarlo sull'*anschluss* [primo colpo] e coadiuvarlo, se richiesto, al recupero».

Il regolamento della Provincia di Arezzo per il recupero dei capi feriti ⁽²¹⁾ ribadisce «L'attività di

15) Così il regolamento per la Zona faunistica delle Alpi (art. 23, l.r. n. 50/93).

16) Si veda l'art. 22, intitolato «Animali feriti», del regolamento per la disciplina della caccia in zona Alpi.

17) Si tratta del regolamento di attuazione del regolamento regionale del 27 luglio 1999, n. 23.

18) Che «si configura come parte integrante dell'attività di gestione inerente gli ungulati selvatici».

19) Si v. il Disciplinare inerente le modalità tecniche per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero degli animali feriti che fa parte del regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei cervidi.

20) È il regolamento operativo per l'organizzazione e il coordinamento del Servizio di recupero degli animali feriti 20 settembre 2011 adottato dai rispettivi Consigli direttivi degli A.T.C. BO 2 e BO 3.

21) Si veda U.R.C.A. Arezzo, Stazione di recupero ungulati feriti, regolamento.

recupero si configura come servizio finalizzato alla ricerca di ungulati feriti, di norma per cause artificiali (...) può essere esercitata solo da persone in possesso dei requisiti (...) e con i mezzi consentiti (...) *in casi particolari e con specifica autorizzazione, anche in luoghi, tempi o con modalità diverse da quelle consentite nella normale attività venatoria*. L'autorizzazione provinciale consente pure il recupero con orari e tempi diversi dai precedenti e in luoghi sottoposti a divieto di caccia purché in presenza di personale di vigilanza (...). Per recuperi da effettuare in parchi e riserve è obbligatorio inoltre il consenso rilasciato dall'ente gestore. Sono sanzionate le infrazioni riguardanti l'attività venatoria esercitata su specie e capi diversi durante il recupero di un capo ferito nonché l'abbattimento di un capo sano al posto di quello ferito».

Particolarmente minuzioso era il disciplinare del Piemonte per l'organizzazione e la gestione dei corsi di istruzione per conduttori di cani da traccia per il recupero di ungulati selvatici feriti nel quale si precisava che «l'attività di recupero di ungulati feriti non costituisce esercizio di attività venatoria ma si configura come servizio per la tutela e la gestione degli ungulati». «L'unità cinofila incaricata del recupero è coordinata dalla Provincia (...) che determina il numero massimo di unità cinofile da abilitare (...). Costituisce requisito essenziale per poter costituire una unità cinofila il possesso dell'abilitazione a conduttore di cani da traccia». Ma il recupero non è praticabile perché la legge n. 70/96, che lo prevedeva, è stata abrogata e non ancora sostituita.

La legge della Provincia di Bolzano ⁽²²⁾ premette che «non sono considerati esercizio di caccia la ricerca autorizzata di fauna selvatica cacciabile ferita nonché l'uccisione ovvero l'abbattimento di fauna selvatica da parte degli organi di sorveglianza di cui all'art. 31 e da parte dei cacciatori, in stato di necessità», mentre il regolamento ⁽²³⁾ disciplina la ricerca di fauna selvatica ferita cominciando dall'obbligo immediato di segnalazione «(...) l'autore del ferimento è tenuto a curarsi che venga effettuata una scrupolosa ricerca del selvatico. (...) Allo scopo vanno impiegati cani da caccia dichiarati idonei (...) condotti da conduttori capaci (...). Successivamente alla ricerca infruttuosa, un capo di fauna selvatica ungulata ferito viene considerato abbattuto per lo meno sino a che esso non venga incarnierato da un altro cacciatore o dichiarato sano dal rettore (...). Nel caso di interruzione definitiva della ricerca (...) l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo in questione, se abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore (...) I capi di ungulati feriti che non siano stati dichiarati sani vanno considerati abbattuti e registrati con una apposita nota sull'elenco della selvaggina abbattuta (...)».

Stretta l'analogia con le prescrizioni tecniche della Provincia di Trento ⁽²⁴⁾ dove il cacciatore che accerti di aver ferito un capo di ungulato, prima di continuare la caccia, ha l'obbligo di ricercarlo scrupolosamente con cani del personale di vigilanza o con cani riconosciuti idonei previa segnalazione alla locale riserva comunale di caccia. Anche le ricerche con l'uso del fucile devono essere denunciate dal conduttore abilitato che non può esercitare l'attività venatoria e quindi non contrassegna preventivamente la giornata di caccia. Se poi il capo ferito entra in una riserva di caccia diversa, deve essere subito segnalato al rettore della riserva. Se si interrompono le attività di ricerca, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo. L'attività di recupero non è considerata attività venatoria.

La rassegna si conclude con il regolamento delle Province di Como ⁽²⁵⁾, Cremona ⁽²⁶⁾, Brescia ⁽²⁷⁾ e Pavia ⁽²⁸⁾. Il primo ripropone il modulo già visto: «il recupero ha lo scopo prioritario di rintracciare

22) Si veda la legge provinciale 17 luglio 1984, n. 14.

23) Regolamento del 23 marzo 2012, n. 151/32.4

24) Sono approvate annualmente dal Comitato faunistico a'sensi dell'art. 29 della l.p. n. 24/91.

25) Si veda la determinazione dirigenziale n. 588 del 5 giugno 2013.

26) Il centro di recupero animali selvatici-C.R.A.S. è in funzione dal 1° aprile 2014.

27) Approvato con deliberazione consigliere n. 24 del 19 maggio 2014.

28) Approvato con deliberazione consigliere 25 marzo 2009, n. 23 e succ. modificazioni.

gli animali lesi conseguentemente ad azioni di caccia o altri eventi traumatici dipendenti da attività umane» e si esegue con l'utilizzo di cani da traccia iscritti (come il relativo conduttore) all'Albo e di un'arma a canna lunga ad anima rigata con regolare porto di fucile per uso di caccia. «Le operazioni si svolgono nel territorio di caccia programmata durante i giorni ammessi alla caccia di selezione degli ungulati, escluse le giornate di silenzio venatorio. Se il recupero si fa in giornate di silenzio venatorio, occorre l'intervento del personale di vigilanza del corpo di polizia della Provincia». Come si vede, il recupero non è un'azione di caccia, ma può essere fatto anche dal cacciatore che ha ferito l'animale; ma in questo caso è equiparato alla caccia con l'annotazione della giornata sul tesserino venatorio. È istituito un registro degli animali rinvenuti morti o feriti; ed il recuperatore è iscritto in un Albo previo superamento di un esame di idoneità.

A Cremona non è previsto e disciplinato il recupero di animali feriti, ma funziona un Centro recupero animali selvatici-C.R.A.S. per attività di pronto soccorso di primo livello. La fauna selvatica rinvenuta in difficoltà deve essere conferita al Centro.

A Brescia il recupero – meglio, l'attività di ricerca e recupero di capi feriti – è attuata dal binomio cane-conduttore (il primo iscritto al libro origini italiane L.O.I., l'altro all'Albo dei conduttori abilitati) «e non è da considerarsi attività venatoria». «Le operazioni si svolgono sull'intero territorio provinciale e durante tutti i giorni dell'anno e, ove necessario, anche nelle zone soggette a vincolo venatorio». Quando si svolge in tempi o in zone di divieto di caccia alle operazioni partecipa almeno un agente provinciale, «con funzioni di supporto e di controllo». «Il conduttore è autorizzato a portare e utilizzare un'arma a canna lunga ad anima rigata, nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente nel territorio (...); a tale scopo il conduttore deve essere in possesso di autorizzazione di porto di fucile per uso di caccia e la relativa copertura assicurativa». Trovano applicazione, se non disciplinate nel regolamento, le norme che disciplinano il prelievo venatorio nella Zona faunistica delle Alpi.

A Pavia il regolamento, premesso che l'attività di recupero dei capi feriti non costituisce esercizio venatorio, stabilisce che «può essere esercitata anche nelle giornate di silenzio venatorio, nonché in terreno innevato o in aree che, per diversi motivi, sono inibite all'attività venatoria. I conduttori di cani da traccia dovranno essere autorizzati e accompagnati dal personale di vigilanza». E precisa, ad evitare equivoci, che «il recupero di capi feriti a seguito di azione di caccia non è da ritenersi ritrovamento di fauna selvatica» ed a coloro che partecipano alle operazioni di recupero è vietata qualsiasi forma di esercizio venatorio. Recuperatore e cacciatore, insomma, non possono confondersi.

7.La rassegna, come si è appena visto, non è completa, né univoca. I regolamenti variano da Regione a Regione e da Provincia a Provincia a seconda delle situazioni e tradizioni locali, ma su un punto concordano: sulla non equiparabilità del recupero alla caccia. È evidente, a questo riguardo, la preoccupazione di non permettere che la ricerca dell'animale ferito si trasformi in un atto di caccia. In vario modo le normative locali scoraggiano questo proposito: o con sanzioni specifiche o – ricorrendone i presupposti – con l'addebito dell'esemplare recuperato al carnere del cacciatore. Il recupero postula, infatti, una abilitazione e l'iscrizione in un registro, oltre che l'impiego di cani da traccia appositamente istruiti. E se mai un cacciatore eserciti il recupero di una preda ferita, non si sottrae alle regole venatorie (di tempi e di luoghi).

Il richiamo al dovere etico o etico-ambientale – che ritorna in alcuni regolamenti – è una garanzia di scrupoloso espletamento del recupero, non esclusa l'eventualità che l'esemplare ferito venga «finito» con un colpo di arma da fuoco. Il recupero cruento può suscitare riserve, ma le prescrizioni che lo regolano sono tali da escludere un'azione di caccia camuffata da attività di recupero. Va da sé che se il recupero cade in giorni di silenzio venatorio o in periodo di divieto generale di caccia, le misure apprestate impongono modalità speciali (come l'intervento della polizia provinciale) e precludono l'attività di recupero inteso come atto di caccia: donde la giustificazione dell'arma lunga, non soltanto per difesa personale, ma per mettere fine alla agonia dell'animale ferito (29).

29) Come si è visto, non manca il riferimento alla facoltà del recuperatore di «finire» l'animale agonizzante.

Di questi elementi non ha tenuto conto la Corte che si limita ad affermare che «la facoltà riconosciuta ai recuperatori di utilizzare l'arma durante i giorni della stagione di caccia riservati al cosiddetto silenzio venatorio e, comunque, nei due giorni successivi alla chiusura della stagione stessa, si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157/92 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni legittimando una condotta che per l'art. 12, comma 3, della stessa legge, costituisce esercizio venatorio». Ma, come si è visto, la giustificazione della declaratoria di incostituzionalità della norma friulana non può desumersi dalla norma che definisce l'attività di caccia presunta perché, l'attitudine di caccia – cioè l'intenzione di abbattere animali appartenenti alla fauna selvatica nei termini descritti – è esclusa dal fine di recupero della fauna ferita definito, volta a volta, come etico, sociale, igienico-sanitario, di sicurezza: escluso quello venatorio. Si è visto che all'origine dalla normativa regionale o provinciale si pone l'esigenza di una disciplina che, se pure indotta o connessa all'esercizio della caccia con il ferimento dell'animale selvatico, non è venatoria (come nel caso di ferimento per cause estranee alla caccia) e tuttavia l'obbligo del recupero non viene meno (magari con la doverosa segnalazione al servizio provinciale preposto). Diventa, invece, esercizio venatorio quando il recupero devia dal suo scopo e punta all'impossessamento *tout court* dell'animale ferito, sanzionato dal comma 1, lettere a) e f) dell'art. 30 della legge n.157/92, inerenti alla violazione dei divieti connessi ai luoghi o ai periodi ed in particolare a quelli dei giorni di silenzio venatorio e del periodo di divieto generale, rispetto ai quali la presunzione di caccia è fondata. I regolamenti passati in rassegna offrono situazioni in cui opera la disciplina della caccia. Per questo la motivazione della declaratoria di incostituzionalità della norma friulana, per la sua apoditticità, non può essere condivisa, perché il recupero di animali feriti appartenenti alla fauna selvatica, per cause non riconducibili alla caccia, giustifica un regime affatto particolare di cui quasi tutti i regolamenti danno conto, approntando specifiche discipline ⁽³⁰⁾. In effetti la motivazione della incostituzionalità è ricondotta alla violazione dell'art. 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157/92 che vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche o in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita (martedì e venerdì); ma nel recupero non ricorre questa situazione perché il recuperatore è iscritto in un apposito albo e non porta l'arma per fini venatori. Che è quanto dire, anzi ripetere, a conclusione di queste note: il recuperatore non è equiparabile al cacciatore. La norma cancellata dalla Corte non si poneva come obiettivo il superamento del divieto appena citato, ma il diverso scopo di una azione di soccorso e/o di recupero di animali feriti (non sempre da cacciatori) degna di riconoscimento.

Innocenzo Gorlani

30) A meno di credere che la fattispecie del comma 3 dell'art. 12 legittimi la conclusione cui è pervenuta la Corte di cassazione secondo cui «rientra nella nozione di caccia qualsiasi attività che comporti la cattura o la soppressione di esemplari della fauna selvatica, indipendentemente dal perseguimento di finalità particolari quali l'eradicazione di specie alloctone»: così Cass. Sez. III Pen.31 gennaio 2003, n. 4683, Fabris, in *Riv.giur.amb.*, 2003, 1035 con nota di P. BRAMBILLA, *Competenza all'eradicazione delle specie protette nocive*; ma si è trattato di un episodio isolato